

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta R&S: le novità della legge di Bilancio

di Giovanna Greco

La legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) contiene importanti **novità** per il **credito d'imposta** per **ricerca e sviluppo** prospettate dal **Piano Industria 4.0**. Infatti, tale credito potrà essere utilizzato dalle imprese anche per l'acquisto di macchinari e attrezzature, non necessariamente tipici di laboratorio, che sono solitamente impiegati per svolgere una delle attività ammissibili, considerando anche il settore economico di appartenenza. La misura è dotata anche di un'elevata elasticità in termini di cumulabilità con altri aiuti e può, quindi, essere utilizzata per favorire l'acquisizione di nuovi macchinari o l'abbattimento dei costi su macchinari già in azienda.

Le **principali novità** riguardano:

- **la misura dell'agevolaione riconosciuta**, che, dal 2017, è stata **elevata al 50%** per tutte le tipologie di spesa. L'omogeneizzazione delle aliquote applicate alle varie voci di spesa ammisible comporterà l'eliminazione della percentuale del 25% riconosciuta per la determinazione del credito per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e sulle spese per competenze tecniche e privative industriali. Ciò permetterà una **semplificazione** dei **conteggi** in quanto non vi sarà più la necessità di suddividerli per tipologia di spesa;
- **l'innalzamento del limite annuo del credito d'imposta** riconosciuto a ciascun beneficiario che passa dagli attuali 5 milioni a 20 milioni di euro;
- **la previsione di un ampliamento della tipologia di personale impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse con l'eliminazione del requisito dell'elevata qualificazione (c.d. "*personale altamente qualificato*");
- **la durata del credito di imposta**, che sarà **prorogato** di un anno, ossia fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che, con la [circolare 5/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli operatori le prime indicazioni operative ai fini della **determinazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** previsto dall'[articolo 3, D.L. 145/2013](#) come modificato dalla legge di Stabilità 2015. Le disposizioni applicative erano state introdotte dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il [D.M. 27 maggio 2015](#) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015).

Per quanto attiene al **profilo soggettivo**, il credito d'imposta è riconosciuto a **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, indipendentemente dalla

natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari i **consorzi**, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli **enti non commerciali** con riferimento all'**attività commerciale** eventualmente esercitata. Restano invece **escluse** le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Sul **piano oggettivo** la circolare precisa che le **attività di ricerca e sviluppo**, che devono ricadere nell'elencazione contenuta nelle suddette disposizioni, possono essere svolte anche in **ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico** (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

In conclusione, quindi, secondo quanto indicato nel Piano Industria 4.0, l'**aliquota del credito di imposta dal 2017 sarà pari al 50% per tutte le tipologie di spese** e non più differenziata:

- **50%** della spesa incrementale relativa al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e alla ricerca *extra muros*;
- **25%** della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche.

Infine, è confermato anche l'**ammontare minimo di investimenti in attività di ricerca e sviluppo al fine di poter accedere al credito di imposta**. Secondo la normativa vigente, “*il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad 30.000 euro*”.

Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)